

PAOLA MASSA

PRASSI GIURIDICA E PRATICHE
DI DOCUMENTAZIONE IN CARTE INEDITE DI
ARIANO IRPINO DELL'XI E XII SECOLO



FIRENZE
LEO S. OLSCHKI EDITORE
MMX

FRANCO LIBRERIA E RISMATERIALE DOCUMENTAZIONE

PAOLA MASSA

PRASSI GIURIDICA E PRATICHE DI DOCUMENTAZIONE IN CARTE INEDITE DI ARIANO IRPINO DELL'XI E XII SECOLO *

Come è ben noto, già la giurisprudenza romana annoverava tra le fonti del diritto i *mores*, ovvero quei comportamenti giuridicamente rilevanti reiterati nel tempo e percepiti come socialmente vincolanti. Naturalmente anche la documentazione, in quanto espressione di una consuetudine giuridica, va indagata e studiata per conoscere più compiutamente l'evoluzione del diritto stesso. Ciò è tanto più vero per quei luoghi e quelle epoche caratterizzate da una ridotta o assente attività normativa del legislatore, come l'Italia meridionale e, per quanto qui d'interesse, l'area beneventana nei secc. XI-XII, dove le ultime leggi scritte risalgono all'866 con i capitolari emanati dal principe Adelchi.

Tra le pergamene di Ariano Irpino già appartenute all'archivio dell'abbazia beneventana di S. Sofia¹ si trovano quattro documenti, finora

* Questo saggio nasce dalla mia tesi di laurea in Scienze archivistiche e librerie (discussa presso la SSAB, a.a. 2008-2009, rel. prof. Francesca Santoni), avente ad oggetto l'edizione di 23 documenti di Ariano Irpino, per la maggior parte inediti, conservati a Frascati nell'Archivio Aldobrandini nel fondo *Documenti storici, Abbadie* (=AA) e nel codice Vat. Lat. 13490 presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (=BAV).

Il mio più vivo ringraziamento va a S. Em.za Rev.ma Raffaele Farina, Cardinale Archivistista e Bibliotecario di S.R.C., che non soltanto si è interessato a questa ricerca facilitando e rendendo possibile la consultazione dei documenti conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana, ma con le sue parole e i suoi consigli mi ha costantemente incoraggiato a studiare e a percorrere questo sentiero, nonché al personale della Biblioteca. Ringrazio inoltre il principe Don Camillo Aldobrandini, che ha generosamente consentito l'accesso all'archivio di famiglia, e la sig.ra Antonella Fabriani Rojas, curatrice del medesimo.

¹ Per le vicende dell'archivio di S. Sofia, cfr. VINCENZO MATERA, *Minima diplomatica. Per l'edizione delle più antiche carte dell'abbazia di Santa Sofia di Benevento (secoli VIII-XI)*, in **Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo*, Atti del Convegno internazionale di studio, Badia di Cava, 3-5 ottobre 1990, a cura di Giovanni Vitolo, Francesco Mottola, Badia di Cava, Edizioni 10/17, 1991, pp. 383-398; *Chronicon Sanctae Sophiae (cod. Vat. Lat. 4939)*. Edizione e commento a cura di Jean-Marie Martin, con uno studio sull'appa-

inediti,² che offrono qualche indizio circa i rapporti tra autorità civile e autorità religiosa nel primo periodo della dominazione normanna, ma consentono anche qualche riflessione sulla capacità del locale ceto notarile di adeguare gli schemi formulari consueti, ereditati dalla tradizione, alle mutate necessità della società contemporanea.

I primi due documenti, entrambi dell'ottobre 1069, si presentano come indipendenti l'uno dall'altro, ma in realtà si tratta di due atti che dispongono in merito alla stessa questione e agli stessi beni, in una sorta di rapporto causa-effetto giuridicamente più complesso di quanto appaia a prima vista.

Il primo documento presenta la cornice formale di un *memoratorium* in cui il soggetto parlante è Orso, preposito del monastero ariane di S. Angelo³ (*memoratorium factum a me Urso*), che dichiara, davanti al vescovo Mainardo, all'avvocato dell'episcopio e ad altri *iudices*, di essere addivenuto (*coniunxi*) in *bonam convenientiam* con il preposito del monastero di S. Andrea riguardo i beni di Giovanni *Poniari*, da questi donati a S. Angelo *per cartulam* e ceduti invece dai parenti (non si sa a quale titolo) dopo la sua morte a S. Andrea. Secondo i termini di tale *convenientia* il preposito di S. Andrea si impegna, prestando *wadia*,⁴ a non contendere più quei beni a S. Angelo *sibe per testem aut munimen sibe per quolibet scriptum*, ed anzi qualunque negozio interessante quei beni sarà invalido ed ogni scrittura prodotta a riguardo, *sibe de antea sibe de postea*, sarà *capsata* e consegnata a S. Angelo. La struttura in forma di *memoratorium*

rato decorativo di Giulia Orofino (*Fonti per la storia dell'Italia medievale. Rerum Italicarum Scriptores*, 3/1-2), Roma, ISIME, 2000, pp. 79-92; VINCENZO MATERA, *Due documenti inediti italo-meridionali nell'archivio Aldobrandini di Frascati*, in **Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo*, Roma, ISIME, 2008, pp. 607-621.

² BAV, Vat. lat. 13490, nn. 15 e 16; AA, I, nn. 31 e 61. V. Appendice, docc. nn. 1-4.

³ Il monastero di S. Michele arcangelo, o più semplicemente di S. Angelo, *subditum* di Santa Sofia di Benevento, è noto a partire dal 1006 (BAV, Vat. lat. 13490, n. 2): in precedenza esisteva una semplice chiesa, intitolata originariamente a S. Michele arcangelo e S. Eustasio martire, che un documento del 948 (AA, I, n. 35) attesta costruita a *fundamine*, probabilmente non molto tempo prima, dal chierico Iacopo e da Arechi del fu Radelghisi, e sita *ad ipsa areboltam*, ovvero presso una curva della via pubblica che entrava nel centro abitato dalla porta maggiore. Per le successive vicende della fondazione religiosa ariane, che proseguono fino al XVII secolo, cfr. ALFREDO ZAZO, *Chiese feudi e possedi della badia benedettina di Santa Sofia di Benevento nel secolo XIV*, «Samnium», XXXVII, 1964, 1-2 (pp. 1-67), pp. 4 nota 18, 58-59; ID., *I beni della badia di S. Sofia in Benevento nel XIV secolo*, «Samnium», XXIX, 1956, 3 (pp. 131-186), p. 130; TOMMASO VITALE, *Storia della regia città di Ariano e sua diocesi*, Roma, Salomoni, 1794 (rist. anast. Bologna, Forni, 1967), p. 204.

⁴ Cfr. ENNIO CORTESE, *Il diritto nella storia medievale. I. L'alto medioevo*, Roma, Il cigno Galileo Galilei, 1995, pp. 159-166 e, per un'ampia trattazione sulla *sollemnitatis* della *wadia*, FEDERICO ROGGIERO, «*Per quadiam et fideiussorem*», *La wadia germanica nelle glosse alla Lombardia*, Roma, Viella, 2003 (*Ius nostrum*, 31).

e la reiterata definizione di *bona convenientia* sembrerebbero indicare la documentazione di una transazione:⁵ tuttavia, se si trattasse effettivamente di una transazione *per bonam convenientiam*, meglio ancora se stragiudiziale, ci si aspetterebbe o la corresponsione di un *pretium* (nel caso di conclusione a titolo oneroso), o la prestazione di un *launegild* (nel caso di una conclusione a titolo gratuito) e non si comprenderebbe per quale motivo tale accordo sia stato concluso di fronte al vescovo e ai giudici. Tenendo invece conto della *iussio* del vescovo e dei giudici di redigere il documento, si può ipotizzare che quella documentata sia, in realtà, la fase conclusiva e la cornice formale di un procedimento svolto davanti al vescovo, affiancato dal suo *advocator*⁶ e dai due *iudices*, che sta probabilmente esercitando la sua *iurisdictio* in una controversia riguardante il patrimonio ecclesiastico. Sarebbe stato quindi Mainardo ad imporre al preposito di Sant'Andrea di restituire a Sant'Angelo i beni oggetto della controversia e di prestare *wadia*, decretando inoltre l'invalidità di qualsiasi scrittura precedente o successiva alla sua decisione e annullando così ogni pretesa del monastero di S. Andrea, che non avrebbe avuto più titolo per disporre dei beni contesi. Anche l'ordine delle sottoscrizioni induce a questa interpretazione, poiché il vescovo sottoscrive per primo, seguito dai due giudici e dall'avvocato, che è anche primicerio e levita: sottoscriverebbe cioè in questa ipotesi l'intero collegio giudicante.⁷ Pure se calato, come si è detto, nella forma consueta del *breve/memoratorium*, il documento sembra configurarsi pertanto come l'equivalente di un *placito*, con forma e struttura però assai diversa da quella in uso nell'Italia centro-settentrionale, dove la *notitia iudicati* prevede, già dalla fine del IX secolo, una caratteristica articolazione del testo per descrivere in successione, in un unico documento, le diverse fasi del processo fino alla sentenza finale.

Nel documento seguente (doc. n. 2) il conte di Ariano Gerardo di

⁵ Sulle tipologie di negozi confluiti nella *convenientia* altomedievale, cfr. GIOVANNA NICOLAJ, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano, Giuffrè, 1991 (*Ius nostrum*, 19), pp. 40-53.

⁶ Sulla figura dell'*advocator*, cui era affidata la rappresentanza processuale e l'assistenza nelle controversie patrimoniali delle istituzioni religiose, cfr. per tutti M. CHARLES LÉCRIVAIN, *Études sur le Bas-Empire*, «Mélanges d'archéologie et d'histoire. École française de Rome», X, 1890 (pp. 253-283), pp. 253-256 e PAOLO GROSSI, *Le abbazie benedettine nell'alto medioevo italiano. Struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Firenze, Le Monnier, 1957, pp. 141-148.

⁷ Con riferimento alla 'pluralità' del soggetto emittente GIOVANNA NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica generale*. I, *Istituzioni*, Roma, Bulzoni, 2007, pp. 115 e sgg. ha recentemente proposto la definizione di documento pubblico collegiale anche per i *placiti* e i documenti ad essi assimilabili.

Buonalbergo,⁸ *abito consilio* con il vescovo Mainardo, procede con atto autoritativo alla restituzione dei beni del defunto *Ponari* al monastero di S. Angelo. Che si dovesse procedere ad una restituzione era tuttavia implicito nel procedimento svoltosi davanti al vescovo, e quindi questo secondo documento appare configurarsi come una sorta di esecuzione della decisione precedente, che verrebbe sussunta in quest'atto dell'autorità laica: la locuzione *pactum damus*, dove *pactum* parrebbe da intendersi nel senso di *praeceptum*, conferisce una notevole forza alla *dispositio*, ma desta allo stesso tempo qualche perplessità per il fatto che tale termine, in tale significato, pare assente nel formulario beneventano di quest'epoca e sembra comparire nella legislazione solo nell'accezione di accordo tra le parti, associato a *convenientia*, come in Liut. 91. Si noti inoltre come il notaio Risando,⁹ professionista capace ma presumibilmente non uso a produrre documentazione solenne, abbia ingegnosamente riutilizzato, adattandole al contesto, formule tipiche del documento privato, come la formula *habere licere*, forse ricavandola proprio dalla *cartula offertionis* in possesso del preposito di S. Angelo;¹⁰ in ogni caso Risando fa abile sfoggio di retorica nell'introdurre la decisione del conte, la cui *potestas* si dice derivare dalla volontà divina (*divino nutu*), ricordando come *iustum sit diligere iustitiam is qui iudicare debet*. Alla sottoscrizione del conte segue l'ordine di documentazione al rogatario, che precede invece solitamente tutte le sottoscrizioni (come nei documenti nn. 1 e 4): non sembra plausibile in tale contesto una svista del notaio, anzi potrebbe trattarsi di una soluzione finalizzata a conferire al documento maggiore solennità,

⁸ Detto 'il gran conte', sembrerebbe essere il primo conte normanno di Ariano, cfr. A. DAGA, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 53, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, [1999], pp. 358-359, s.v.; contra ERRICO CUOZZO, *Intorno alla prima contea normanna nell'Italia meridionale*, in **Cavalieri alla conquista del sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di Léon Robert Ménager*, a cura di Errico Cuozzo e Jean-Marie Martin, Roma-Bari, Laterza, 1998 (pp. 171-193), pp. 172-177, che lo ritiene il successore del conte *Ubbertus*, probabilmente suo padre. È noto dall'ottobre 1063, quando viene citato in una donazione al monastero di S. Angelo di Ariano (AA, I, n. 19); compare ancora nel gennaio 1079 insieme alla contessa *Adelizia* e ai figli *Eribbertus* e *Rubbertus* in una *cartula* con cui dona al monastero di Santa Sofia di Benevento alcune chiese edificate nei pressi del *castellum nostrum, quod vocatur Alipergo* (J. M. MARTIN, *Chronicon...* cit., pp. 715-718), concessione confermata subito dopo da Roffredo, arcivescovo di Benevento (*ivi*, pp. 690-693); muore nel 1086 (cfr. OTTORINO BERTOLINI, *Gli Annales Beneventani*, «Buletino dell'Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoriano», XLII, 1923 (pp. 1-163), p. 147, nota 2).

⁹ Risando è attestato tra il 1043 e il 1072, v. AA, I, nn. 13, 16, 17, 19, 34, 52; AA, II, n. 53; Vat. lat. 13490, nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

¹⁰ Per l'intera formula che segue l'ordine di restituzione dei beni al monastero di S. Angelo, nella quale spicca tuttavia il riferimento alla *tuitio* comitale sul monastero, v. doc. n. 2: *Et pro firma tuitione ipsius monasterii, ... perpetualiter atque securiter firmum stavile(m)que in se(m)piternum.*

come portano a pensare anche gli artifici grafici nella sottoscrizione del conte, probabilmente di mano dello stesso Risando. Infine, dopo la sottoscrizione del giudice, il conte appone il proprio sigillo a garanzia della *firmitas* e della *stabilitas* dell'atto: questo è l'unico documento noto che attesta l'attività giurisdicente di Gerardo di Buonalbergo e potrebbe essere uno dei più antichi, se non il più antico documento comitale normanno munito di sigillo cereo dell'Italia meridionale.¹¹

Pure se definiti dal notaio Risando il primo come *memoratorium*, *convenientia* e *brebe convenientie et manifestationis* e il secondo come *scriptum concessionis*, i due documenti si configurano in realtà, e per contenuto e per la menzione esplicita di una *iussio*, come *praecepta* emanati da autorità pubbliche nell'esercizio della loro giurisdizione. Manca qualsivoglia riferimento ad altre fasi dell'*iter* processuale (presentazione della questione, ostensione di *munimina* o *chartae* di altra natura, eventuale pronuncia di un giuramento, intervento dei testimoni ed emissione di una sentenza), sia ad un precedente accomodamento stragiudiziale della controversia. Si tratta dunque di due documenti pubblici 'd'ufficio'¹² indipendenti l'uno dall'altro, ma collegati 'logicamente' per essere due interventi, civile ed ecclesiastico, volti a raggiungere lo stesso fine, che non vanno tuttavia a costituire una 'sequenza di *acta*' all'interno di un unico procedimento,¹³ come accadrà nella documentazione giudiziaria dei secoli successivi.

L'esistenza di una controversia precedente e ormai risolta si desumerebbe anche da un documento del 1167 (doc. n. 3) con il quale l'abate della chiesa di S. Lucia e S. Giorgio e il giudice Nazario si accordano

¹¹ Per l'uso del sigillo come mezzo di convalida di documenti signorili normanni in Italia meridionale, ma nei primi due decenni del XII secolo, cfr. MARIA GALANTE, *Un esempio di diplomatica signorile: i documenti dei Sanseverino*, in **Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro scrittura documento in età normanno sveva*. Atti del convegno della Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Napoli-Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991, a cura di Filippo D'Oria, Salerno, Carlone, [1994] (pp. 279-331), pp. 283, 299.

¹² Giovanna Nicolaj adotta questa definizione per una «documentazione [...] dalle molteplici forme, [prodotta da] più magistrature o corpi o organi che esercitano funzioni pubbliche in posizione distaccata, ausiliaria o delegata, rispetto ad un ente maggiore o supremo e sovrano», come per es. «la *notitia iudicati* del processo altomedievale (*placito*), [...] gli *acta* del processo basso medievale e i documenti vescovili, quando appunto emanano dall'esercizio di un *officium* cardine secondo l'ordinamento della chiesa», cfr. G. NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica ... cit.*, pp. 128 e sgg.

¹³ Cfr. GIOVANNA NICOLAJ, *Gli acta giudiziari (secc. XII-XIII): vecchie e nuove tipologie documentarie nello studio della diplomatica*, in **La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso Internazionale della Commission Internationale de Diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, Roma, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, 2004, pp. 1-24.

in bonam convenientiam circa la grotta che questi aveva cominciato a scavare, probabilmente a sue spese, presso la chiesa di S. Giorgio, in cambio di un censo annuo. Costruito secondo lo schema formale del *memoratorium*, nel quale pure in questo caso soggetto parlante è la 'parte vincente', anche questo documento farebbe pensare al momento conclusivo di una controversia in cui il soggetto soccombente si obbliga a prestare una *wadia*, da un lato per garantire alla chiesa il diritto sul suolo, dall'altro, in modo indiretto, per salvaguardare il suo interesse a disporre della grotta. Perplessità sulla natura di questo documento nascono tuttavia dal fatto che il testo si presenta incompleto e privo di porzioni salienti del formulario, quali la clausola di non adempimento e la *sanctio* (che avrebbero potuto esporre il concedente a conseguenze non gradite), costantemente presenti nella tipologia formale del *memoratorium*. Manca inoltre l'ordine di documentazione del giudice al notaio: il formulario avrebbe infatti richiesto una clausola simile, ad esempio, a quella inserita nel successivo doc. n. 4: *Hoc brevem scripsi ego N. notarius iussu predictorum iudicum*. Peraltro lo spazio di quasi tre righe lasciato in bianco tra la fine del testo e la sottoscrizione ritmica del giudice,¹⁴ potrebbero far pensare ad un *mundum infectum*, sottoscritto prima di essere terminato, o forse ad una copia incompleta: a rafforzare queste ipotesi si aggiunge infatti la mancanza del *signum* del notaio a chiusura del documento, costantemente presente nella documentazione di questa zona e di questo periodo. Parrebbe comunque che l'incompletezza del documento non abbia influito negativamente sulla percezione della sua validità, tant'è che è stato regolarmente conservato in archivio; e forse a questo fine era ritenuta sufficiente la sottoscrizione del giudice.

Più chiara appare la situazione attestata in un documento del 1178 (doc. n. 4), in cui il vescovo di Ariano Bartolomeo si impegna a rispettare i termini di una *convenientia* raggiunta tra le parti che però, in questo caso, indica con sufficiente chiarezza la composizione stragiudiziale di una lite. Si tratta di un *breve* redatto per documentare il rilascio della *wadia*, che ad un esame più analitico appare però come l'ultimo atto

¹⁴ Sull'argomento, cfr. per primi riferimenti HARRY BRESSLAU, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, trad. it. a cura di Anna Maria Voci-Roth, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 10), p. 1001, nota 191, con indicazioni bibliografiche; sull'Italia meridionale cfr. da ultimo HORST ENZENSBERGER, «Non populus parvus». *Versifizierte Zeugenfirmen und Notarsunterschriften im Urkundenwesen Südtaliens*, in **Aspetti della cultura dei laici in area adriatica. Saggi sul tardo medioevo e sulla prima età moderna*, a cura di Roberto Paciocco, Luigi Pellegrini e Antonio Appignani, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1998, pp. 11-148 (Biblioteca di «Studi Medievali e Moderni», Sezione Medievale, 2).

di una complessa controversia tra lo stesso vescovo e Tasso preposito di S. Angelo, comproprietario insieme ad altri abitanti di Ariano di un mulino sul fiume *Arvium*, costruito 19 anni prima¹⁵ e ubicato nella terra della chiesa di S. Egidio, soggetta all'episcopio. Si legge che Bartolomeo aveva precedentemente sporto querela nei confronti dei proprietari del mulino davanti al conte Roberto di Caserta,¹⁶ il quale aveva convocato *per licteras* le parti presso di sé. Lungo la strada percorsa per recarsi insieme dal conte, le parti si accordano invece con un *pactum transactionis*¹⁷ per una composizione stragiudiziale della controversia. Interrotto il viaggio, si recano pertanto presso il mulino con i testimoni e manifestano la loro volontà di risolvere la questione: il vescovo, dichiarandosi soddisfatto della somma ricevuta come corrispettivo, promette di non contestare i diritti dei proprietari del mulino e di confermare tutto davanti al capitolo e ai giudici. La *narratio* ci informa così che tra le parti si è conclusa, oralmente e di fronte a testimoni, una transazione a titolo oneroso: ma successivamente uno dei proprietari del mulino passa a miglior vita e Tasso *presbiter* vende la sua porzione a S. Angelo, dove il nipote Tasso è preposito. Probabilmente quest'ultimo, per tutelare il monastero, è interessato ora alla redazione di un documento che lo possa garantire da future contestazioni: e il vescovo, dopo aver confermato davanti ai giudici e al capitolo i termini della transazione, provvede al rilascio della *wadia*, cioè dell'atto formale necessario per rendere la *convenientia* stessa vincolante, e istituisce mediatore se stesso in quanto si sta impegnando in qualità di vescovo anche a nome dei suoi successori, in modo da rendere stabili gli

¹⁵ Come si legge in un documento del 1159 rogato a Melito Irpino dal notaio e giudice *Alferius*, cfr. BAV, Vat. lat. 13490, n. 26.

¹⁶ *Robbertus de Lauro*, conte di Caserta (ca. 1120-1183), *magister comestabulus et magister justitiarius totius Apuliae et Terrae Laboris*, era legato da strategie matrimoniali alla nipote di Ruggero e alla discendenza del Guiscardo, cfr. ERICO CUOZZO, «*Quei maledetti Normanni*». *Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno*, Napoli, Guida, 1989, pp. 118-119; *Catalogus Baronum. Commentario*, a cura di Errico Cuozzo, Roma, ISIME, 1984 (*Fonti per la storia d'Italia*, 101/2), pp. 32, 45, 120-121, 188, 232, 233, 271-275, 371; BERARDO PIO, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 64, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, [2005], pp. 122-125, s.v.

¹⁷ Difficile è stabilire in quale accezione il notaio faccia qui uso del termine *pactum*, che potrebbe essere inteso nel più comune significato di accordo volto a ripristinare la pace (Ulpiano in D. 2.14.1.1-2; Isidoro, *Etym.* 5.24.18), ma potrebbe anche sottintendere una riflessione dottrinale più raffinata che contrapporrebbe la transazione, appunto in quanto *pactum*, ai negozi definibili invece come *contractus*. Con accezione forse più tradizionale il termine *pactum* indica un patto aggiunto in una formula notarile della prima metà dell'XI secolo edita da VINCENZO MATERA, *Una formula notarile d'area beneventana del secolo XI*, «Nuovi Annali della Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari», n.s., XI, 1997, pp. 71-77. Sulla transazione in epoca medievale, in generale, si veda ad es. FERDINANDO TREGGIARI, *Transazione (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 790-813.

impegni assunti *per convenientiam*. Il breve viene poi redatto dal notaio su ordine dei giudici che assistono alla *datio wadiae*. Come di regola avviene negli accordi stragiudiziali, la presenza del giudice si riscontra solo nella parte introduttiva del testo e non sembra avere alcun ruolo attivo nello svolgimento della causa, dato che le parti si recano davanti al giudice solo al momento della redazione del documento, dopo essere addivenute alla soluzione della controversia: la funzione del giudice pare quindi essere limitata a convalidare l'accordo che le parti hanno raggiunto, mentre ai testimoni che sottoscrivono è affidato il compito di dare *stabilitas* al documento. Questo, redatto con tali modalità, avrà evidentemente funzione probatoria in quanto la *convenientia*, ora rafforzata dalla *wadia*, è già conclusa in sé e non ha bisogno della scrittura per produrre i suoi effetti: il documento è pertanto un atto ulteriore con funzione anche latamente confirmatoria, a garanzia e cautela della parte richiedente.

Al di là dei casi presentati, l'intera documentazione ariana per i secc. XI e XII consente alcune considerazioni intorno alle tipologie documentarie utilizzate dai notai locali. Come nel resto dell'Italia meridionale,¹⁸ anche ad Ariano queste sono limitate e si basano su formulari rimasti quasi invariati per secoli: la *charta* o *chartula* e il *breve* o *memoratorium*¹⁹ sono le due tipologie che si incontrano con maggiore frequenza. Non si deve però concludere che il discrimine tra le due tipologie documentarie sia così netto:²⁰ in primo luogo infatti la presenza del giudice pare richie-

¹⁸ Cfr. per tutti ALESSANDRO PRATESI, *Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, in **Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, II, a cura di Manlio Bellomo, Catania, Tringale, 1987, pp. 137-168, rist. in ID., *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica del 1951 al 1991*, Roma, Società Romana di Storia Patria, 1992 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XXXV), (pp. 235-265), p. 255.

¹⁹ Normalmente il primo termine è usato all'inizio del testo, subito dopo il protocollo, mentre il secondo compare a chiusura del testo, nella formula che indica l'intervento del notaio, cfr. ALESSANDRO PRATESI, *Il documento privato e il notariato nell'Italia meridionale nell'età normanno-sveva*, «Schede medievali. Rassegna dell'Officina di studi medievali», XVII, (1989), pp. 318-326, rist. in ID., *Tra carte e notai... cit.*, pp. (285-296), 286 e ID., *Il notariato latino... cit.*, p. 253.

²⁰ L'intenso dibattito tra storici giuristi e diplomatisti intorno alla contrapposizione tra *charta* dispositiva e *breve* probatorio, che prese le mosse dalle teorie brunneriane di fine Ottocento (per le diverse posizioni fino all'inizio del Novecento, v. H. BRESSLAU, *Manuale... cit.*, pp. 53, n. 16, 747 e sgg.), ha trovato ampio spazio anche in Italia: si rinvia per questo soltanto alle pagine dedicate all'argomento da Giovanna Nicolaj (GIOVANNA NICOLAJ, *Il documento privato italiano nell'alto medioevo*, in **Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città*. Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Cividale del Friuli (UD), 5-7 ottobre 1994, a cura di Cesare Scaloni, Udine, Arti grafiche friulane, 1996 (pp. 153-198), pp. 167-174, 178-183; si vedano inoltre le pp. 191-195, nelle quali la studiosa risponde ad Ennio Cortese che pochissimo tempo prima aveva parlato di «supposta natura 'dispositiva' della *charta*» (E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale... cit.*, pp. 326-330).

sta anche per i negozi documentati attraverso la *charta*, ben prima che la legislazione federiciana preveda la figura del 'giudice ai contratti';²¹ in secondo luogo il diffondersi del negozio/documento *convenientia*, quel «grande bacino di raccolta» di tutta una serie di fattispecie giuridiche che sfuggono ai negozi tipici del medioevo e che sono accomunati da una forte bilateralità,²² potrebbe aver portato all'utilizzo del *memoratorium* anche per la documentazione di quei negozi comunemente attestati attraverso la *charta*.²³

Ciò che colpisce, soprattutto nei documenti di metà XI secolo, è che i notai di Ariano, nonostante la posizione periferica rispetto ai grandi centri del principato beneventano, mostrino non soltanto una certa cultura giuridica che consente loro una corretta applicazione delle *leges* vigenti, ma anche la consapevolezza di dover documentare in altri modi le mutate esigenze della vita sociale, mantenendosi tuttavia all'interno della tradizione precedente, perché in fondo è anche quella tradizione che contribuisce ad assicurare la *firmitas* e la *stabilitas* del documento. Può accadere così, come abbiamo visto, che un notaio attribuisca ad una stessa scrittura *nomina* differenti,²⁴ indizio questo della tensione esistente tra le rigide forme documentarie tradite dal passato e le necessità giuridiche di una società in via di trasformazione, che vede sorgere nuovi schemi negoziali. Rientra in questo quadro, forse, un uso apparentemente consapevole del termine *scriptum*, che non pare sempre indicare in modo generico una qualunque scrittura (come nel doc. n. 1), bensì una precisa tipologia documentaria finalizzata a regolare rapporti specifici, come quelli che riguardano patti agrari a tempo determinato e concessioni di diritti subordinati ad un censo di entrata:²⁵ non dunque trasferimenti di proprietà o cessioni di diritti di godimento, che sono regolati attraverso le

²¹ Sul giudice ai contratti, istituito nel 1231 da Federico II (*Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, herausgegeben von Wolfgang Stürner, in *Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*. II, *Supplementum*, Hannover 1996, I.79 e I.82), si veda almeno MARIO AMELOTI, *Il giudice ai contratti*, in **Civiltà del Mezzogiorno d'Italia... cit.*, pp. 359-367.

²² G. NICOLAJ, *Cultura e prassi... cit.*, p. 42.

²³ Cfr. ALESSANDRO PRATESI, *L'eredità longobarda nel documento latino di età normanno-sveva*, in **Civiltà del Mezzogiorno d'Italia... cit.*, pp. 271-278, stampa anticipata in *Id.*, *Tra carte e notai... cit.*, (pp. 439-448), pp. 441-445; *Id.*, *Il notariato latino... cit.*, pp. 253-254; *Id.*, *Il documento privato... cit.*, p. 287.

²⁴ V. sopra, ma v. anche AA, II, n. 53, del novembre 1058, in cui il notaio Risando definisce il documento in un primo momento come *scriptum hordine convenientie*, poi come *cartula traditionis*.

²⁵ Cfr. BAV, Vat. lat. 13490, n. 1 del 1033; AA, II, n. 53 del 1058; BAV, Vat. lat. 13490, n. 13 del 1064.

chartae, e non garanzie accessorie, che vengono regolate invece attraverso i *memoratoria*. Sembra quindi di poter giungere alla conclusione che, in quest'epoca e in quest'area, i notai percepiscano con relativa chiarezza l'esatta natura delle fattispecie giuridiche da documentare e abbiano buona coscienza di un ventaglio di schemi formali cui attribuire un preciso *nomen*, che garantisca già di per sé la sua corrispondenza con l'azione giuridica documentata. Tutto ciò coinvolge direttamente anche l'ambito processuale, laddove le autorità giurisdizionali cittadine, ecclesiastiche o laiche, possono trovarsi a risolvere le controversie anche sulla base dei *munimina* presentati dalle parti e prodotti dai notai, così come si rivolgono ai notai per la produzione delle scritture processuali. Il rapporto tra autorità giudicanti e notai diviene così di estremo rilievo, così come rilevante è lo sforzo creativo di questi ultimi per piegare alle nuove esigenze le forme tradizionali della documentazione. E quindi, sulla struttura formale del *memoratorium* o *breve*, sono costruite tanto la decisione del vescovo Mainardo quanto la concessione *in bonam convenientiam* da parte dell'abate di S. Lucia al giudice Nazario; e il resto della documentazione arianeese di questo periodo lascia intuire una convergenza dei giudici e notai verso una specifica funzione di validazione del documento.

Per concludere, ed è questo il punto nodale di queste osservazioni, si vede come nell'Italia meridionale, in un'epoca di crescita e di cambiamenti come è quella che va dalla dissoluzione dei principati capuano e beneventano a seguito dell'invasione normanna all'avvento della dinastia sveva, sia proprio la prassi a costituire il terreno di saldatura tra le mutate esigenze sociali, politiche ed economiche e la necessità di produrre una documentazione al passo con i tempi, in grado cioè di assicurare *firmitas* e *stabilitas* a fattispecie negoziali che non trovano riscontro nella prassi precedente. E in parallelo, nella materia processuale, tra XI e XII secolo notai e giudici di questa zona collaborano alla costruzione di una prassi: le transazioni, sia stragiudiziali che concluse davanti ad un giudice, vengono documentate, come sembra, attraverso *memoratoria convenientiae*, *scripta concessionis* e *pacta transationis*. Ed è di tutta evidenza come sia ancora proprio la prassi ad essere chiamata ad assolvere il ruolo fondamentale di fonte del diritto, un diritto che «nasce direttamente dai conflitti sociali esistenti in una determinata società»²⁶ e che solo successivamente troverà spazio nella normativa emanata da un potere organizzato.

²⁶ NORBERTO BOBBIO, *s.v. Consuetudine (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, IX, Milano, Giuffrè, 1961, p. 246.

APPENDICE *

1

1069 ottobre, [Ariano Irpino]

Davanti a Mainardo vescovo di Ariano e ai giudici Maraldo e Magelpoto si risolve *per bona convenientia* a favore di Orso sacerdote, monaco, preposito e rettore del monastero di S. Angelo di Ariano, che rivendicava i beni già donati con *cartula offertionis* da Giovanni detto *Poniari* del fu Sasso allo stesso monastero, siti in località *Aqua de Marturi*, *Vineale* e altri luoghi, la causa contro le pretese di Orso, monaco e rettore del monastero di S. Andrea apostolo, indebitamente appropriatosene, che su ciò presta *wadia*.

Originale, BAV, Vat. lat. 13490, n. 15 (già III/92) [A]. Sul *verso*: a circa un quarto dell'altezza del foglio, di mano beneventana del XII sec.: «De Marturi»; sopra questa, di mano del XIV sec.: «Fac(tum) pro mon(asterio)», cui altra mano, coeva o di poco posteriore, aggiunge: «pro Sancto Angelo et Sancto Andrea de Ariano». Altre note di epoca moderna.

Cfr. A. PRATESI, «*Chartae rescriptae*» del secolo XI provenienti da Ariano Irpino, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», LXVIII, 1956, pp. 165-202, rist. in ID., *Tra carte e notai...* cit. (pp. 99-131), pp. 105, 114, 120.

L'umidità ha provocato un'ampia caduta della membrana a metà del foglio, presso lo spigolo superiore sinistro e lungo il margine destro, coperto da fitte macchie violacee che rendono difficile la lettura. Inchiostro di colore marrone scuro, qua e là sbiadito, unico per il testo e le sottoscrizioni, sulla cui autografia si nutre qualche dubbio. Spicca la sottoscrizione del vescovo Mainardo, attestato da questa data al novembre 1080 (A. PRATESI, «*Chartae rescriptae*»... cit., p. 120, n. 62; ID., *Note di diplomatica vescovile beneventana, parte II. Vescovi suffraganei (secc. X-XIII)*, «Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s., I, 1955, pp. 19-91, rist. in ID., *Tra carte e notai...* cit. (pp. 325-414), p. 374; J. M. MARTIN, *Chronicon...* cit., pp. 703-705).

L'anno dell'incarnazione 1070 non coincide con il 32° anno di principato di Landolfo VI (associato al padre nell'agosto 1038, cfr. O. BERTOLINI, *Gli Annales Beneventani...* cit.,

* Nella trascrizione dei documenti sono stati applicati i consueti criteri di edizione, utilizzando le parentesi unciniate per emendare errori meccanici e trascrivendo con z il legamento *ti* assibilato quando preceda due i.

p. 134) e con il 14° anno di principato di Pandolfo IV (associato al nonno e al padre nell'agosto 1056, cfr. *ivi*, p. 140, n. 2) che riportano concordemente al 1069, in accordo con l'indizione VIII: è assai plausibile che il notaio abbia utilizzato il computo dell'anno civile bizantino, con inizio dal 1° settembre, pertanto si data senz'altro il documento all'anno 1069.

L'abate Giovanni II di S. Sofia di Benevento è attestato da Martin dal 1069 al 1072 (cfr. J. M. MARTIN, *Chronicon...* cit., p. 90).

I toponimi *Aqua de Marturi* e *Vineale*, che non è stato possibile identificare, forse si riferivano il primo ad un'area situata presso la località I Martiri, a nord-ovest di Ariano, dove sorgeva *in antiquo* una chiesetta dedicata a S. Maria dei Martiri che crollò all'inizio del 1500, e il secondo ad una zona coltivata a vigneti: entrambi figurano nell'elenco desunto dall'*Inventario delle cose della mensa vescuale* del 1564 (cfr. CESARE DE PADUA, PASQUALE GIARDINO, *Ariano. Storia e assetto urbano. Dalle origini al tramonto dell'età moderna*, I, Ariano Irpino, Associazione Culturale Arnanah, 2008, pp. 204 e 576).

Sul monastero di S. Angelo v. sopra, p. 8 e nota n. 3; del monastero di Sant'Andrea apostolo si è persa invece ogni traccia (cfr. C. DE PADUA, P. GIARDINO, *Ariano...* cit., pp. 55, 104, 216).

[* I(n) n(o)m(ine)] D(omi)ni. An(no) millesimo septuages[i]mo ab incarnatio-
ne d(omi)ni nostri Iesu Christi, et tricesimo sec(un)do an(no) princ(ipatus) |
[d(o)m(n)i La]ndolfi et quar(to) deci(imo) an(no) princ(ipatus) d(o)m(n)i Pal-
dolfi f(ili)us eius glo(ri)osi princ(ipis), m(en)s(e) octuber, octaba ind(ictione).
Memoratoril[um fa]ctum [a] me Urso sacerdos et monachus atque prepositus
rector monasterii Sancti Angeli qui construel[tu(m) est foras muro uiu]s civitatis
Ariano sup(er) ipsa rebolta, subditus monasterii Sancte Sofie, qui constructum |
est intus^a [ve]tere civitate Benebentum, ubi [n]unc, Deo tuente, domno Iohanne
abb(as) ibi preesse videtur, | et mecum abentem Iohanne advocatorem meum hac
f(ili)um quondam Magelpoti monachi, de hoc quod ante d(o)m(n)o | Maynar-
dus episcopus sancte sedis Arianensis et secum abentem Silbestro primice(ri)us
advoca[t]orem^b suu[m ibiq(ue)] cum | eo aderant Maraldo et Magelpoto iudici-
bus, coniunxi me ego una cum ipso predic(to) advocatorem | meum in bonam
convenientia cum Urso monachus et rector monasterii Sancti Andree apostoli
qui constructum | est foras muro uius civitatis Ariano sup(er) ipsa via puplica et
secum abentem Rodelgrimo ad[voca]tolre suum et per eadem convenientia bona
illorum voluntate ante supradic(to) d(o)m(n)o Maynardus episcopus et | prefati
iudicibus manifestaverunt atque conduserunt se ipsi nomi(nati) Urso monachus
et Rodelgrimo | advocatorem predic(ti) monasterii Sancti Andree^c apostoli de
integra rebus qui fuit Iohanni, qui sup(er)nomen Poniari fuit | vocatus hac f(ili)us
quondam Sassi, et est ipsam rebus vineis et terris et de quantum quantoque
ipsa car(tula) offertionis¹ | nostri monasterii continet et quas ipse iam dict(us)
Iohanne abuit in loco ubi Aqua de Marturi dicitur et ad ipso | Vineale vel per
aliis signulis et diversis locis, ut nec ipse Urso monachus et rector eiusdem
monasterii S[(an)c(t)i] | Andree apostoli nec suis successoribus qui ibidem regi-
men tenere debent nec qualiscu(m)que homo pro pars [pre]ldic(ti) monasterii
Sancti Andree apostoli mecum q(ui) s(upra) Urso sacerdos et monachus atque

prepositus aut cum meis [suc]cessoribus aut cum pars prephati nostri monasterii Sancti Angeli de integra et tota ipsa predict(a) rebus qui^d [fu]lit iam dict(i) Iohanni Poniari, per finis et per omnia sicut ipsa iam dict(a) car(tula) offerktionis nostri monasterii conti[net] | vel alia monimina ex eadem rebus pertinentes et continentis minime nobiscum exinde caus[a]re [vel] | contendere valerent. Unde guad(iam) ipse nomi(natus) Urso monachus et rector iam dic(ti) monasterii S[(an)c(t)i An]dree apostoli, una cum iam dic(to) Rodelgrimo advocatore predic(ti) monasterii, per bonam convenienti[a] sibe] | illorum voluntate, michi q(ui) s(upra) Ursi preposi(ti) et iam dic(ti) Iohanni advocatorem meum dederunt et med(iatorem) [michi po]suerunt Dauferi f(ilium) quondam Landemari et insup(er) obligavit se ipse nomi(natus) Urso monachus et rec[tor pre]dic(ti) monasterii Sancti Andree apostoli una cum iam dic(to) Rodelgrimo advocatorem predic(ti) monasterii [p(ro) se ipsis] | et suis obligaverunt successoribus qui eadem monasterio rectori sunt, michi q(ui) s(upra) Ursi sac[er]doti et mo]nachi atque prepositi et ad meis successoribus et ad pars predic(ti) nostri monasterii ut sic [ullo adve]niente te(m)pore ipse nomi(natus) Urso monachus custos et rector iam dic(ti) monasterii a[c suis successo]ribus aut qualiscu(m)que homo pro pars prephati monasterii Sancti Andree apostoli mecum q(ui) s(upra) [Urso preposito] | aut cum meis successoribus aut cum pars predic(ti) nostri monasterii de tota e[st] integra ipsa terra et] | rebus qui fuit iam dict(i) Iohanni Poniari, sicut ipsa iam dict(a) car(tula) offerktionis monasterii [continet, contra]re aut contendere presu(m)serint per qualiscu(m)que hordinem aut rationem sibe per tes[tes^e aut mu]nimen sibe per quolibet scrip(tum), id est per donatione seu emtionem sibe manifestatione [aut cui(us)cu(m)q(ue) of]ferteione; et si quolibet scrip(tum) sibe de antea sibe de postea ad lege(m) nobis ausi fueri[nt oste(n) de(re)], | representaliter illut capset et capsatum illut remittad aput me q(ui) s(upra) Urso pr[epositum] | et ad meos successores. et si ipse nom(inatus) Urso monachus et rector predic(ti) monasterii Sancti A[ndree] | apostoli aut suos successores aut pars predic(ti) monasterii michi q(ui) s(upra) Ursi prepositi et ad meis su[c]cessoribus et ad pars predic(ti) nostri monasterii Sancti Angeli taliter nobis non adinpleverint aut si alilqua intentione nobis exinde emiserint volendum nobis aliquid tollere vel contrare seu minuare aut [de] | nostra subtraere proprietate, tunc centum aurei soli(di) sclifati boni ipse nomi(natus) Urso custos et monachus | et rector monasterii Sancti Andree una cum predic(to) Rodelgrimo advocatorem suum pro pars predic(ti) monasterii Sancti Andree michi q(ui) s(upra) Ursi prepositi et ad meis successoribus et ad pars prephati nostri monasterii Sancti | Angeli per bonam convenientia co(m)ponere obligaverunt, et i(n) antea omni te(m)pore per invitis exinde | taciti atque conte(n)ti permaneant aput nos vel aput nostris successoribus et ad pars predic(ti) nostri monasterii Sancti Angeli per eadem convenientia et per ipsa guad(ia) et nomi(nato) media(tore) et per suprascripta obligalta pena. Hoc breb(e) convenientie et manifestationis scrip(s) ego Risando not(arius) per iussione supradic(ti) d(o)m(n)i Maynardi episcopi et de supradic(tis) iudicibus. (S)

- ✱ Ego q(ui) s(upra) MAINARDUS episcopus. (S)
- ✱ Ego q(ui) s(upra) Maraldu me sub(scripsi).
- ✱ Ego q(ui) s(upra) Magelpoto me sub(scripsi).
- ✱ Ego q(ui) s(upra) Silvester levita et primicerius et advocator me sub(scripsi).
- ✱ Ego Ioanne testes sum.

^a si vedono la parte inferiore di -t-, il tratto discendente di -s e si intuisce -u- ^b si scorge la parte superiore di -re- ^c A Andree ^d si scorge il tratto sinistro dell'occhietto di q- e parte del s. abbr. ^e si scorge il tratto discendente di -s-

¹ Si desidera.

2

1069 ottobre, Ariano Irpino

Gerardo conte di Ariano, sentito Mainardo vescovo della medesima città, impone la restituzione al monastero di S. Angelo di Ariano, in persona di Orso, sacerdote, monaco e preposito, dei beni consistenti in una vigna, in alcuni terreni siti in località *Vineale* sopra *Aqua de Marturi* e in tutti i beni posseduti nel contado di Ariano dal fu Giovanni detto *Ponari* del fu Sasso, già donati al detto monastero per la sua anima e a questo sottratti dai parenti dopo la morte del donante.

Originale, BAV, Vat. lat. 13490, n. 16 (già III/48) [A]. Sul *verso*: al centro del foglio, in beneventana del XII sec.: «Vineale», cui altra mano coeva premette: «Pre(cept)o de» e aggiunge: «in S(ancto) Angel(o) Arian(ensi)»; immediatamente sotto, di mano del XIV sec.: «In Sancto Angelo de Ariano». Altre note di epoca moderna.

Cf. A. PRATESI, «*Chartae rescriptae*» ... cit., pp. 105, 114, 117, 120.

L'umidità ha provocato la putrefazione e la caduta del supporto lungo il margine destro, con ampie perdite di testo. Inchiostro di colore marrone scuro, unico per il testo e le sottoscrizioni. Autografa la sottoscrizione del giudice Magelpoto, probabilmente di mano del notaio Risando quella particolarmente solenne del conte Gerardo, vergata in lettere maiuscole raddoppiate, ad eccezione della *m*, che parrebbero derivare da un modello librario. Sotto le sottoscrizioni è ben visibile il taglio a croce utilizzato per incassare il sigillo cereo, ora deperdito. Il documento è molto danneggiato e la restituzione delle lacune non sempre è certa.

Per la datazione al 1069 v. quanto esposto in introduzione al documento precedente.

Su Gerardo di Buonalbergo v. sopra, p. 10 e nota n. 8.

Sull'abate Giovanni II e sui toponimi *Aqua de Marturi* e *Vineale*, v. note introduttive al doc. n. 1.

✱ I(n) n(o)m(ine) D(omi)ni. An(no) millesimo septuagesimo ab incarnatione d(omi)ni nostri Iesu I Christi, et tricesimo sec(un)do an(no) princ(ipatus) d(o)

m(n)i Landolfi et quar(to) dec(imo) an(no) princ(ipatus) d(o)m(n)i | Paldolfi f(ili) eius glo(ri)si princ(ipis), m(en)s(e) octuber, octaba ind(ictione). Nos Girardo gratia superl(na) tuente comes, relatum igitur nostre excellentie est quod quidam homo abiltatur nostre civitatis Arianensis nomine Iohanne qui s(uper)nomen Poniani fuit | vocatus hac f(ilius) quondam Sassi, pro anima sua offeruit Deo in monasterio Sancti An|geli qui constructum esse videtur foras muro predic(te) nostre civitatis Ariano sulper ipsa rebolta, ubi custos esse videtur Urso sacerdos et monachus atque prepositus, subditus monasterii Sancte Sofie, qui constructum est intus in civitate | Benebentum, ubi nunc, Deo tuente, d(o)m(n)o Iohanne abb(as) ibi preesse videtur, rebus sulis hoc est vinea et terris in loco ubi Vineale dicitur super Aqua de Marturi | et omnibus aliis rebus de quantum quantoque ipse predic(tus) Iohanne abuit infra finis et [p(er)]|tinenziis de predict(o) nostro comitato Arianensis, sicut ipsa car(tula) offertioni[s pre]||dic(ti) monasterii continet.¹ Promota itaque diabolica ambitione, post obitu ip[s]i|us supradic(ti) Iohanni parentes sui per virtutem tulerunt predic(tis) rebus de prephati | monasterio Sancti Angeli sue dicioni illam tenentes cum omnibus sibi iure comp[eten]||tibus. Et quoniam divino nutu concessa est michi potestas dominari terr[a(m) atq(ue)] | omnes homines in eadem civitate Ariano habitantes, ideo verend[o extremu(m) iu]||dicium Dei, considerans qualiter iussum sit diligere iustitiam is qui iud[icare] debet], | qua de re, consilio abito cum d(o)m(n)o Maynardus episcopus prephate nostre civi[tatis et terre] | Arianensis, ut ipsis iam dict(is) rebus cum omnibus suis pertinentiis in prephat[o monasterio] | retidi iussimus. Et pro firma tuitione ipsius monasterii, nos ipsi, volunt[ate n(ost)ra, qua de] | re pactum damus, concedentes quatinus totam et integram ipsa rebus [cu(m) om(n)ib(us) suis] | p(er) tinentiis,^a sicut ipsa supradic(ta) car(tula) offertionis continet, amodo et dei[nceps sit semp(er)] | in prephato monasterio Sancti Angeli et ad eius rectoribus prepositis domin[andi, haben]||di et hordinandi, residendi, possidendi, fruendi et de frugibus et de predic(tis) rebus [facien]||di omnia quomodo eorum voluntati placuerit, sine nostra nostru(m)que^b heredum vel suc[cesso]||rum nostrorum qualibet contrarietate vel sine cuiuscu(m)que hominibus molestatione, [et p(er)] | anc nostra concessione semper illam abeat ipso predic(to) monasterio per defensionem nostram et de n[(ost)ris] | heredibus seu successoribus perpetualiter atque securiter firmum stavile(m)que in se(m)piternum. | Sed et pro tuitione atque stavilitate prephati monasterii anulis nostri sup(er) iuss[im(us)] s[igil]||lari.

✱ EGO GIRARDUS COMES.

Hunc scrip(tum) concessionis ego Risando not(arius) scrip(s) per iussione | supradic(ti) d(o)m(n)i Girardi comiti. (S)

✱ Ego Magelpoto iudex.

(SI D)

^a *così A.* ^b *così A per nostrorumque*

¹ Si desidera.

1167 marzo, Ariano Irpino

Accio chierico, abate e patrono della chiesa di Santa Lucia e di San Giorgio, concede *in bonam convenientiam* a Nazario giudice la grotta che questi aveva iniziato a scavare presso la chiesa di S. Giorgio, presso la strada che conduce ad *Fontanam de salice* e quella che conduce a S. Angelo a Torricelli, per il censo annuo di due provisini da conferirsi il giorno della consacrazione della chiesa; a garanzia del negozio il detto Nazario presta una guadia accessoria.

Originale (?), AA, I, n. 61 [A]. Sul *verso*: presso il margine superiore, del XII sec.: «Car(tula) Acacii <cosi> clerici et abbatis ecclesie Sancte Lucie et Sancti Georlgi»; immediatamente sopra, presso il margine superiore del foglio, di mano del XIV sec.: «Locatio ecclesie Sancte Lucie et | Sancti Georgii de Ariano»; sotto la prima nota, di mano del XIV sec.: «L(ectum) est». Altre note di epoca moderna.

La pergamena, dealbata sul *recto* e rigata a secco, presenta una piccola lacerazione a circa metà del foglio sul lato destro, rade macchie violacee nello spigolo sinistro e lievi tracce di umidità. Tra il testo e la sottoscrizione del giudice, chiusa con il suo *signum*, il rogatario lascia uno spazio vuoto di quasi tre righe. Manca l'ordine di documentazione da parte del giudice al notaio, di cui non è possibile pertanto accertare l'identità. L'esame paleografico, che rivela alcune analogie con la scrittura del giudice *Alferius*, sottoscrittore del documento, non permette tuttavia conclusioni certe. Per i dubbi sull'originalità del documento, v. sopra, p. 12.

La chiesa di S. Giorgio è ricordata anche in un documento del 1024 (BAV, Vat. Lat. 13490, n. 6, già I/2), e quella di S. Lucia in due carte rispettivamente del 1126 (AA, I, n. 60) e del 1134 (AA, I, n. 50): cfr. anche T. VITALE, *Storia della regia Città...* cit., p. 233 e C. DE PADUA, P. GIARDINO, *Ariano...* cit., pp. 106, 141. S. Angelo a Torricelli, a nord di Ariano, si trova presso l'attuale rione Valle.

* In no(m)i(n)e D(omi)ni. Anno mill(esimo) cent(esimo) sexag(esimo) sept(imo) ab incar(natione) d(omi)ni nostri Iesu Christi, et primo anno | regni d(om)ni nostri invictissimi regis Willelmi fi(lii) quondam d(om)ni nostri magnifici regis Willelmi bone memorie, men(se) | mar(tio), quint(a)dec(ima) indic(tione). Memorator(ium) fact(um) a me Accio clerico abbate et patrono^a ecclesie Sancte Lucie | et Sancti Georgii^b de hoc quod, ante ALFERIUM iudicem et subscriptos test(es), coniunxit me in bonam convenientiam cum Nazario iudice, et per eandem convenientiam concessi eidem Nazario^c iudici et suis her(edibus) ad | habendum et possidendum ipsam criptam quam fodere ceperat in ipsa ripa ecclesie Sancti Georgii que est inter | ipsam viam que vad(it) ad Fontanam de salice et aliam viam que vad(it) ad Sanctum Angelum de Turre, tali | condicione ut tam ipse q(ui) s(upra) Nazariu(s) iudex quam sui her(edes) omni t(em)porē annue reddant prephate ecclesie | Sancti Georgii pro ipsa predic(ta) cripta duos provenesinos in festivit(ate) eiusdem ecclesie. Unde ipse qui s(upra) Nazarius

iuldex guadium mihi q(ui) s(upra) Accio clerico abbate et patrono predic(te) ecclesie Sancte Lucie et Sancti Georgii^d dedit | et mediat(orem) mihi posuit Iohannem fi(lius) q(uo)n(dam) ***** Capialbum ad pignorandum eum et eius her(edes) in omnibus rebus | eorum sine calu(m)pniiis.

✱ Testor eGo scriPta iudex ALFERIUS ISTa. (S)

^a La prima -o- corr. su n ^b -i- ripassata e prolungata sotto il rigo. ^c -z- corr. su altra lettera principiata, forse x ^d A Gegrgii

4

1178 (?) marzo, Ariano Irpino

A seguito della querela sporta da Bartolomeo vescovo di Ariano contro Tasso prete del fu Dauferio Scalati e contro i fratelli Lolegrimo e Ruggero, che avevano costruito un mulino sul fiume *Arvo*, sulla terra della chiesa di S. Egidio di Mileto, soggetta all'episcopio, e a seguito del *pactum transactionis* che aveva concluso la controversia prima della sua discussione davanti a Roberto conte di Caserta e giustiziere del Regno, in base al quale il vescovo aveva ricevuto 50 romanati per rinunciare alle pretese dell'episcopio, davanti ai giudici Telegrimo e Alferio e in presenza del capitolo, il vescovo conferma a Tasso preposito della chiesa di S. Angelo, nipote e *procurator* di Tasso prete, a Ruggero e ai figli del defunto Lolegrimo, che né lui né i suoi successori muoveranno causa contro di loro per il predetto mulino, a meno che questo non crei *impedimentum* al mulino dell'episcopio.

Originale, AA, II, n. 31 [A]. Sul *verso*: presso il margine superiore ma capovolta rispetto al testo, una mano del XIII secolo scrive: «De questione molendini finita inter Bar[tholomeum episcopum [...] Sancti Angeli de Ariano]; in senso opposto, di altra mano coeva: «[...] Sancti Angeli Arianensis». Tra queste due note, del XIV sec.: «De uno molino in fluvium Arvi pro Sancto Angelo de Ariano». Altra nota di epoca moderna.

Pergamena dealbata sul *recto*, rifilata in modo irregolare nel margine inferiore e rigata a secco, con linee di giustificazione dello specchio di scrittura e piccolo foro di lavorazione. Qualche macchia di umidità sui margini superiore e laterali. Inchiostro di colore marrone scuro, uguale per il testo e le sottoscrizioni, tutte autografe: le prime tre seguite dai *signa* personali dei sottoscrittori. Una mano tardo ottocentesca ha trascritto nell'interlinea a matita alcune parole, in seguito parzialmente abrase.

L'XI indizione è in accordo con il marzo 1178, mentre l'11° anno di regno di Guglielmo II il Buono, incoronato il 17 maggio 1166 (cfr. FRANCESCO PANARELLI, in *Dizionario Biografico degli italiani*, 60, Roma [2003], pp. 784-792, *s.v.*), riporterebbe al marzo 1177. Si data tuttavia al 1178, con segno di dubbio, ipotizzando un errore nell'anno di regno: inoltre l'uso, sia pure sporadico, del *mos venetus* nella documentazione di quest'area non consente di circoscrivere i giorni del mese con maggior precisione.

Su Roberto *de Lauro*, conte di Caserta v. sopra, p. 13 e nota n. 16.

Guglielmo di Forgia *filius quondam Iuliani*, signore di Mileto, è attestato anche nel 1185, quando dispone delle sue terre in occasione della sua partecipazione alla spedizione contro l'impero bizantino voluta da Guglielmo d'Altavilla (cfr. *Catalogus Baronum ... cit.*, p. 200), e ancora in una donazione del 1197 (cfr. *Codice diplomatico verginiano*, XI, 1196-1200, a cura di Placido Mario Tropeano, Montevergine, Edizioni Padri Benedettini, 1998, perg. n. 1032).

La chiesa di S. Egidio potrebbe identificarsi con quella all'interno del vecchio borgo di Mileto Irpino, distrutto dal terremoto del 1962 e di cui sono rimaste solo le rovine.

Il fiume *Arvium* è stato identificato, ma senza alcuna argomentazione, da J. M. Martin con il fiume Ufita (cfr. J. M. MARTIN, *Chronicon ... cit.*, p. 724, nota 5). Il fiume è citato in una concessione dei principi Pandolfo II e Landolfo V del 991-992 all'abate di S. Modesto (cfr. FRANCO BARTOLONI, *Le più antiche carte dell'abbazia di S. Modesto in Benevento (secoli VIII-XIII)*, Roma, ISIME, 1950 (*Regesta Chartarum Italiae*, 33), pp. 11-17), nonché dal cronista beneventano Erchemperto per un fatto d'armi tra Longobardi e Saraceni avvenuto in *Arvium tellure* nell'anno 860, cfr. ERCHEMPERTI *Historia Langobardorum Beneventanorum*, post G. H. Pertz iterum ed. G. Waitz, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI-IX*, Hannoverae, Weidmann, 1878 (pp. 231-264), p. 245.

✱ In no(m)i(n)e d(omi)ni et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno incar(nationis) eius mill(esimo) cent(esimo) septuag(esimo) optavo, et undec(imo) anno regni d(om)ni nostri | invictissimi sec(un)di regis W(illelmi), m(ense) martii, undec(ima) indic(tione). Breve recordationis emissum a nobis^a Telegrimo et Alferio^b iudicibus de hoc | quod d(om)n(u)s Bartholomeus venerabil(is) episcopus Arian(ensis)^c olim per licteras¹ quas detulit a d(om)no Robberto Casertano comite d(om)ni reg(is) magno colmestab(ulo) et magistro iustitiario Apul(ie) et Terre^d Laboris co(m)pellavit do(m)nu(m) Tassone presbiterum f(ilium) quondam Daufferii Scalati et Lolegrimum | et Rog(erium) fratres et f(ilios) quon(dam) Rogerii manescal(ci) de uno molino quod dicebat ab eis esse edificatum in fluvio Arvi, in terra videlicet | ecclesie Sancti Egidii de Mileto que est subdita Arianensi episcopio et in eius protectione dicebat esse sicut cete(re) ecclesie que sunt in parrochia Arianensi, cu(m)que ex precepto ipsarum litterarum ipse q(ui) s(upra) do(m)nus Tasso, per do(m)nu(m) Tassonem prepositum ecclesie Sancti Angeli de revolta nepotem suum quem in hac re procuratorem constituerat, et ipsi qui s(upra) fratres Lolegrim(us) et Rog(erius) una cum prephato episcopo ad eundem colmitem pergerent ipsi episcopo^e inde iustitiam facturi, in eodem itinere facta quadam sciscitatione quod episcopus testes secum duceret qui | de ipsa terra testificari deberent, de pacto transactionis int(er) eos faciendo dictum est. Post quorum reversionem, utraque pars sup(er) | ipsum molinum una nobiscum perrexer(it), ubi ostenso situ loci et viso, cu(m)que retulissent quod in illo itinere de pacto transactionis int(er) eos | faciendo dictum fuerat, simul etiam cum a nullo nostrum perpendi poterat episcopum aliquam de re legitimam habere probationem, utriusque | parti consilium, ut sicut dixerant, ad pactum transactionis devenirent. Ad quod quidem taliter devenerunt, quod ipse q(ui) s(upra) | do(m) n(us) Tasso et ipsi q(ui) s(upra) fratres Lolegrim(us) et Rog(erius) dederunt

prephato episcopo quinquaginta Roman(atos) de quibus quidem Roman(at)is communi voluntate utriusque partis propter maiorem cautelam predicti sacerdotis et ipsorum fratrum viginti quinque dati sunt Guillelmo de Forgia Milleti d(om)no, scilicet tredecim Roman(atos) ex ipsis pro una terra quam ipse do(m) n(u)s Guill(elmus) eis vendidit in loco ubi ***^f quam ut omnis ambiguitas amoveretur, in transactione ipsi predictae ecclesie Sancti Egidii dederunt, licet terram in qua ipsum molinum est edificatum ecclesie fuisse non constiterit. Et ipse q(ui) s(upra) Barthol(omeus) episcopus, habens secum Ursonem et do(m) nu(m) Tulmerium | primicerios, bona sua voluntatem ipsum do(m)nu(m) Tassonem presbiterum et ipsos fratres Lolegrimu(m) et Rog(erium) clamavit quietos, ut nullo | adveniente t(em)pore ipse vel eius successores aliquam eis vel eorum her(edibus) de predic(to) molino questionem faciant, et promisit eis idem | episcopus ut coram capitulo et nobis illud eis confirmaret. Postea vero cum iam ipse do(m)nus Tasso partem suam de ipso molino prephalte ecclesie Sancti Angeli de revolta vendidisset, ipse q(ui) s(upra) Bartholomeus episcopus sicut promiserat ipsi q(ui) s(upra) do(m)no Tassoni preposito ipsius ecclesie Sancti Angeli et ipsi q(ui) s(upra) Rog(erio) et nepotibus eius filiis quon(dam) predic(ti) Lolegrimi, habens secum Tancredum | archidiaconum et do(m)nu(m) Tolmerium et Riccardum primicerios et alios subscriptos clericos, omnem questionem quam eis de predic(to) | molino facere posset quietam clamavit, sic tamen ut ipsum molinum nullum impedimentum molino episcopi quod est desup(er) | faciat. Pro quibus omnibus qualit(er) a parte predic(ti) episcopi dicta sunt adimplendis guad(iam) ipse q(ui) s(upra) Barth(olomeus) episcopus ipsi q(ui) s(upra) Tassoni preposito et ipsi q(ui) s(upra) Rog(erio) et nepotibus eius dedit et med(iatorem) posuit se ipsum ad pig(nerandum) eum et eius successores in omnibus rebus episcopii sine | calu(m)p(nia) tali inonore, ut si ea q(ue) preleguntur ipse vel eius successores remove vel infringere presu(m)serint, vel aliquam | intentionem eis inde emisissent vel emittere fecerint, tunc centum regal(es) aur(eos) penam se suosque successores ipsi q(ui) s(upra) | domno Tassoni preposito et suis successoribus et ipsi q(ui) s(upra) Rog(erio) et nepotibus eius et eorum her(edibus) co(m)ponere⁸ oblig(avit) et inantea | omni t(em)pore taciti inde et co(n)tempti^h permaneant per eandem guad(iam) et se ipsum med(iatorem) et per iam dic(tam) oblig(atam) penam. Hoc brevem | scripsi ego PETRUSⁱ Sebast(ianus) NOT(arius) iussu predictorum iudicum.^j Act(um) civit(ate) Arian(i) | Feliciter. (S)

- ✱ Signum proprie manus Barth(olome)i Arian(ensis) episcopi. (S)
- ✱ Ego qui s(upra) Telegrimus iudex. (S)
- ✱ TESTOR EGO SCRIPTA IUDEX ALFERIUS ISTA. (S)
- ✱ Ego Riccar(dus) primicerius interfui.

^a -o- corr. su altra lettera indistinguibile. ^b A- carolina corr. su a beneventana. ^c seguono due lettere erase. ^d -r- corr. su e ^e -o corr. da i ^f in bianco per ca. 25 spazi. ⁸ tra -p- ed -o- una lettera indistinguibile dilavata. ^h con doppio segno abbreviativo. ⁱ -TRU- in nesso. ^j -um corr. da -ium radendo il secondo tratto di -u-

¹ Si desiderano.

SOMMARIO

Nella zona di Ariano Irpino (BN), in un'epoca di crescita e di cambiamenti come è quella che interessa l'XI e il XII secolo, così come nel campo negoziale, anche in ambito processuale si apprende come sia la prassi a costituire il terreno di saldatura tra le mutate esigenze sociali, politiche ed economiche e la necessità di produrre una documentazione al passo con i tempi. Notai e giudici collaborano alla costruzione di una prassi che sarà poi chiamata ad assolvere il ruolo fondamentale di fonte del diritto.

SUMMARY

In the area of Ariano Irpino (BN) we see, in the XIth and XIIth century, a pattern of growth and changes, mirrored by our parchments. In private as well as in processual acts we can appreciate the essential role of praxis in binding the new social, political and economic behaviour with the written records keeping pace with the new necessities. Notaries and judges cooperate in the building of a praxis that will become in strides a relevant source of law.

Estratto da:

**NUOVI ANNALI
DELLA SCUOLA SPECIALE
PER ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI**

Anno XXIV, 2010